

TI_GERICHTE 11.1995.186 vom 5. Oktober 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.186

FR: TI_GERICHTE 11.1995.186 du 5 octobre 1995

IT: TI_GERICHTE 11.1995.186 del 5 ottobre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 145 cpv. 2 CC, proposta l'azione di divorzio, il giudice ordina le opportune misure provvisoriale per la durata della causa, in particolare circa il mantenimento della prole. In una causa di divorzio susseguente ad una separazione per tempo indeterminato il giudice deve rispettare l'assetto stabilito con la sentenza di separazione, a meno che nel frattempo si sia verificato un cambiamento importante e duraturo delle circostanze. In tale evenienza le parti possono postulare una modifica della precedente decisione nell'ambito di una procedura cautelare nella causa di divorzio, senza far capo all'azione di modifica della sentenza prevista dall'art. 157 CC (cfr. Spühler/Frei-Maurer, Commentario bernese, supplemento 1991, n. 39 ad art. 145 CC; Rep 1988 338, 1985 91).

E. 2

Le misure provvisoriale di cui all'art. 145 cpv. 2 CC sono emanate con la procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC). Questa prevede un contraddittorio, intendendosi con ciò la discussione finale, indetta dopo l'eventuale assunzione delle prove (Rep 1983 pag. 280 consid. 1 con riferimenti). A tale udienza le parti possono essere autorizzate a produrre un riassunto scritto delle loro allegazioni, da anettere al verbale (art. 119bis cpv. 2 CPC). Né le parti né il giudice possono adottare tuttavia un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC). Se le parti rinunciano alla discussione finale, non può essere autorizzata nemmeno la presentazione di riassunti scritti, giacché non vi è alcun verbale di udienza. I memoriali presentati dalle parti il 3 e il 16 febbraio 1995 sono quindi irriti e andrebbero stralciati dagli atti. Dato che essi sono stati inoltrati con l'assenso del Pretore, si può rinunciare per questa volta al provvedimento. Le parti sono avvertite tuttavia che non potranno più contare da oggi su analoga provvidenza (I CCA sentenza del 21.7.1995 nella causa P. / P.).

E. 3

Giova ricordare che l'obbligo di mantenimento dei coniugi nei confronti della famiglia (art. 163 CC) sussiste per tutta la durata del matrimonio (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4 a ed. Berna 1995, n. 889 pag. 179, n. 946 pag. 190) e quindi anche in presenza di una separazione legale. La metodica per il calcolo del contributo alimentare dovuta da un coniuge all'altro è stabilita dal diritto federale e va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 301, SJ 1992

380). Le spese per l'elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio abbonamento TV via cavo) non rientrano nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re S./S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF). Nel fabbisogno minimo va nondimeno tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d'imposta e dei premi di assicurazione relativi alla copertura di rischi di interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L'eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra i coniugi, in linea di principio, in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7, 119 II 319; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC).

E. 4

Il Pretore ha ravvisato nella nascita dei figli _____ (1992) e _____ (1993) una rilevante modifica dello stato di fatto, accertando che l'istante aveva un conseguente maggior onere mensile di fr. 875.–. Dopo aver constatato che la situazione economica della convenuta non si era modificata, il primo giudice ha ritenuto equo suddividere proporzionalmente il maggior onere a carico dell'istante fra i figli e la moglie. Il contributo alimentare è quindi stato ridotto a fr. 533.– per _____ e a fr. 300.– per la convenuta. L'appellante contesta le conclusioni cui è giunto il Pretore, asserendo che la situazione finanziaria complessiva dell'istante non è peggiorata dopo la nascita dei figli avuti dalla convivente, a motivo dell'intervenuto aumento di stipendio rispetto all'epoca in cui fu omologata la convenzione di separazione. Essa ritiene che con un reddito mensile netto di fr. 5265.– il marito può continuare a versare quanto stabilito nella nota convenzione, tanto più che le sue spese devono essere ripartite a metà con la convivente.

E. 5

Dagli atti di causa, in particolare dall'incarto relativo alla causa di separazione (n. _____ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6) risulta che il reddito netto mensile dell'appellato era di fr. 3038,90 nel 1987 (cfr. petizione 15 luglio 1987) e che il suo fabbisogno comprendeva fr. 200.– per alloggio, fr. 761.– per debiti (_____), fr. 158,50 per assicurazioni a favore dei figli e fr. 68.– per premi di cassa malati (cfr. verbale di udienza dell'11 marzo 1988). In tale situazione egli si era impegnato a versare alla moglie e ai tre figli l'importo complessivo di fr. 1400.–. Dopo il raggiungimento della maggiore età dei primi due figli, il Segretario assessore ha poi ripartito con decreto 10 settembre 1992 il contributo alimentare fra moglie e figlia minorenni, attribuendo alla moglie fr. 500.– e a _____ la rimanenza. a) Il Pretore ha ritenuto che la situazione economica dell'istante non fosse mutata, salvo l'intervenuto maggior onere di mantenimento per i figli _____ e _____, di complessivi fr. 1750.–, da suddividere in parti uguali fra i loro genitori. Come giustamente rileva l'appellante, il reddito del marito ha però beneficiato di un aumento rispetto all'epoca della separazione. Dai documenti di causa, compresi quelli richiamati d'ufficio dal giudice delegato, risulta infatti che il reddito del marito nel 1994 è stato di fr. 52'363.– annui, cui si aggiungono fr. 6480.– di assegni familiari e fr. 22'023.– per rimborso di spese di viaggio (cfr. certificato fiscale 21 dicembre 1994), ossia un importo mensile netto di fr. 4903.– più un rimborso spese di fr. 1835.–. Quest'ultimo importo, apparentemente elevato, è confermato dal datore di lavoro e copre le spese professionali usuali degli _____ impegnati nel servizio esterno, come è appunto l'istante, ispettore. Il reddito determinante per il calcolo del contributo alimentare è quindi quello di fr. 4903.– mensili (cfr. I CCA 9

settembre 1994 nella causa T./T.). Tenuto conto del rincaro intervenuto dal 1987, l'aumento reale del reddito è di fr. 1000.– mensili. Occorre però tener conto anche dell'aumentato fabbisogno rispetto al 1989, segnatamente del maggior onere per alloggio. b) Come giustamente rilevato dal Pretore e dall'appellante, l'onere per gli interessi ipotecari e le spese accessorie dell'appartamento deve essere ripartito fra l'istante e la sua convivente (DTF 110 II 101; I CCA 10 settembre 1991 nella causa H./H.), che deve pure contribuire al mantenimento dei figli comuni. Non risulta infatti che essa sia impossibilitata a lavorare e lo stesso istante ha indicato che la compagna aveva percepito indennità di disoccupazione, a comprova della capacità di guadagno potenziale di costei. Nel fabbisogno dell'istante deve quindi essere considerata solo la metà delle spese di alloggio, ritenuto che il minimo di base corrisponde a quello di una persona sola che abita presso parenti, in fr. 925.–. D'altra parte il contributo di mantenimento per figli nati fuori dal matrimonio è un debito personale del coniuge genitore e come tale non può essere inserito nel fabbisogno coniugale (I CCA 15 novembre 1994 nella causa M./M.). Il mantenimento della famiglia è prioritario inoltre rispetto ai debiti coniugali, nel senso che tali debiti possono essere inclusi nel fabbisogno (mensile) solo in quanto i membri della famiglia si vedano assicurato il rispettivo fabbisogno minimo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a ed., n. 162 ad art. 145 CC). Nel caso concreto gli oneri per il debito con la Banca _____ e con la _____ non risultano essere debiti coniugali, ma debiti contratti dal marito a fini personali. Essi non possono quindi venire computati nel fabbisogno coniugale. Il fabbisogno dell'istante deve dunque essere valutato in complessivi fr. 2498.– mensili (minimo base fr. 925.–, quota parte per l'alloggio fr. 800.– arrotondati, premio di cassa malati fr. 173.–, imposte correnti fr. 600.–).

E. 6

Contrariamente all'assunto dell'appellante e del Pretore anche la situazione della moglie e di _____ è però nel frattempo mutata. L'appellante ha infatti presentato domanda di rendita all'Assicurazione invalidità il 2 settembre 1991 ed è dal 1° agosto 1991 al beneficio di una rendita intera d'invalidità e delle relative rendite complete per la figlia minore (doc. 12 incarto AI). Essa è stata riconosciuta invalida nella misura dell'80% e l'attività lavorativa da lei svolta, per la quale percepisce fr. 216.– netti mensili, appare essere il massimo ragionevolmente esigibile. Come da lei stessa addotto nel memoriale scritto prodotto a richiesta del Pretore, l'appellante dispone di un reddito complessivo di fr. 2336.– (rendita AI personale fr. 989.–, reddito dal lavoro fr. 216.–, prestazione complementare AI fr. 533.–, rendita completiva AI fr. 386.–, prestazione complementare alla rendita completiva fr. 212.–) mentre il suo fabbisogno è valutabile in fr. 2267.– (minimo di base fr. 1025.–, quota parte di alloggio fr. 1000.–, cassa malati fr. 242.–, nessun onere per imposte siccome esente). Il fabbisogno di _____ è aumentato rispetto al 1989, ed è di fr. 1220.– secondo le Raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù di Zurigo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 1993 in: Rivista di diritto tutelare 1993 pag. 78). Il Pretore ha ridotto tale importo del 10% per tener conto del minor costo della vita nel Ticino rispetto all'area urbana di Zurigo, ma tale riduzione non si giustifica in concreto, alla luce del reddito della famiglia, che ammonta a fr. 7239.– ed è quindi superiore a quello di circa fr. 6700.– tenuto in considerazione dalle citate raccomandazioni. Deducendo dal reddito complessivo della famiglia di fr. 7239.– il fabbisogno familiare di fr. 5985.– (moglie fr. 2267.–, marito fr. 2498.–, _____ fr. 1220.–) si ottiene un'eccedenza di fr. 1254.–, che deve essere suddivisa fra i coniugi in ragione di fr. 627.– ciascuno. Al marito spettano quindi, di principio, fr. 3125.– (fabbisogno

personale più metà dell'eccedenza) di modo che il contributo alimentare di fr. 1373.–, di cui fr. 873.– comprensivi degli assegni familiari per _____ e fr. 500.– per la moglie, è tuttora giustificato dalla situazione della famiglia. L'appello deve pertanto essere accolto.

E. 7

Gli oneri processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il primo giudice ha rinunciato al prelievo di tasse e spese di giustizia e all'assegnazione di ripetibili e le parti non hanno contestato tale modo di procedere, ragione per cui non vi è motivo di modificare il decreto pretorile su questo punto. In appello la convenuta vede accolto il proprio gravame e si giustifica di riconoscerle un'adeguata indennità per ripetibili d'appello. Vista la pacifica situazione di indigenza e il buon esito del gravame, la sua domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta, ritenuto che dall'onorario del legale dovrà essere dedotta l'indennità per ripetibili incassata (art. 159 cpv. 1 lett. b CPC). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellato, per contro, non può essere accolta. Anche se si volesse prescindere dalla sua soccombenza, egli non può infatti essere considerato indigente, essendo comproprietario dell'appartamento in cui vive e non avendo addotto né dimostrato di essere impossibilitato a gravare ulteriormente l'immobile per finanziare i costi processuali e legali (DTF 119 Ia 11). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. L'appello è accolto e il decreto impugnato è riformato come segue: 1. (invariato) 2. La domanda in via subordinata è respinta Per il resto il decreto rimane invariato. 2. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. 3. L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 4. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico di _____, con l'obbligo di versare all'appellante l'importo di fr. 800.– per ripetibili di appello. 5. Intimazione a: – avv. _____, _____ – avv. _____, _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.